



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Ordinanza n. 9 del 12 Luglio 2018

Oggetto: Ordinanza per prevenzione di interferenze lungo la linea ferroviaria sul territorio del Comune di GAGLIOLE (Applicazione D.P.R. 753/80).

IL SINDACO

VISTA la nota delle Ferrovie dello Stato prot. n. RFI_DPR_DTP_AN.UA\A0018\PI\2018\0000825 del 04/07/2018 la quale richiama la massima attenzione relativamente alla pulizia dei terreni adiacenti la linea ferroviaria al fine di mitigare l'insorgere di possibili incendi più probabili durante la stagione estiva.

RICHIAMATA la nota della Regione Marche prot. n. 721532 del 26/06/2018 con la quale si sollecita l'adozione di misure efficaci a contrastare il pericolo di incendio soprattutto lungo le linee ferroviarie.

TENUTO conto che RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Territoriale Produzione di Ancona, con nota la nota sopra richiamata, con la quale si demanda al Sindaco, l'opportunità di emettere, in veste di Ufficiali di Governo, ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie all'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753 dell'11 luglio 1980, in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

VISTO l'art. 52 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. ...Omissis...";

VISTO l'art. n. 55 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. ...Omissis...";

VISTO l'art. 56 del DPR n. 753 dell'11 luglio 1980 che recita: "Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Omissis....

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

RILEVATO che la presente ordinanza riveste carattere contingibile ed urgente per le richiamate ragioni strettamente collegate alle possibili fattispecie che possono interferire con la circolazione ferroviaria;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTO lo Statuto comunale

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267

VISTO il DPR n. 753/1980

VISTA la L. n.689/1981 e successive modificazioni;

ORDINA in via permanente

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Gagliole, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753/80, immediatamente dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni. Inoltre i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di ml. 5, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

DISPONE

che la presente venga:

- ✓ pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- ✓ trasmessa alla Prefettura di Macerata;
- ✓ trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- ✓ trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiane – Ancona;
- ✓ divulgata mediante gli organi di stampa e informazione;
- ✓ divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Gagliole, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

RENDE NOTO

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art. 32 L.689/81 e s.m.i.) e del DPR 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art.650 del codice penale. Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR delle Marche, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Dott. Sandro Botticelli

